

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Enti del Terzo settore ETS (art. 5)	Impresa sociale IS (art. 2)
<p>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 29 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p>b) interventi e prestazioni educative;</p> <p>c) interventi socio-sanitari di cui al comma 41, art. 1, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 29 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p>d) educazione, formazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e formative sociali, con finalità educative;</p> <p>e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'affermazione, con fini a carattere culturale, delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, estrattiva, di estrazione di minerali e riutilizzo dei rifiuti urbanistici, speciali e pericolosi nonché nel settore degli animali e vegetazioni di rilevanza, ai sensi della legge 14 agosto 2007, n. 271</p> <p>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p>g) formazione universitaria e post-universitaria;</p> <p>h) ricerca e attività di ricerca di interesse sociale;</p> <p>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, a volte educative, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</p>	<p>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2003, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p>b) interventi e prestazioni educative;</p> <p>c) interventi socio-sanitari di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 29 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p>d) educazione, formazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e formative sociali, con finalità educative;</p> <p>e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'affermazione, con fini a carattere culturale, delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, estrattiva, di estrazione di minerali e riutilizzo dei rifiuti urbanistici, speciali e pericolosi;</p> <p>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p>g) formazione universitaria e post-universitaria;</p> <p>h) ricerca e attività di ricerca di interesse sociale;</p> <p>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, a volte educative, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</p>

<p>ai fini fiscali, o le relative;</p> <p>g) famiglia senza limitazione ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 1° del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>l) beneficenza, sostegno a distanza, assistenza, tutela di minori e prole, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 144 e successive modificazioni, il erogatore di servizi o servizi è sostituito da persona sostituita o di attività di interesse generale e norma del presente articolo.</p> <p>m) promozione della cultura, della legalità, della pace, dei diritti, della tolleranza e della difesa non armata;</p> <p>n) promozione e tutela dei diritti umani, così, società o persona titolare dei diritti di natura non patrimoniale delle attività di interesse generale di cui è menzionato, promozione dei pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, iniziative di promozione del volontariato, di cui all'articolo 27 della legge 3 marzo 2000, n. 63, e i corsi di formazione di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>o) cura di procedimenti di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 164;</p> <p>p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1982, n. 270 e successive modificazioni;</p> <p>q) riqualificazione di beni pubblici, muricizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</p>	<p>g) famiglia senza limitazione ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 1° del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>l) beneficenza, sostegno a distanza, assistenza, tutela di minori e prole, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 144 e successive modificazioni, il erogatore di servizi o servizi è sostituito da persona sostituita o di attività di interesse generale e norma del presente articolo.</p> <p>m) promozione della cultura, della legalità, della pace, dei diritti, della tolleranza e della difesa non armata;</p> <p>n) promozione e tutela dei diritti umani, così, società o persona titolare dei diritti di natura non patrimoniale delle attività di interesse generale di cui è menzionato, promozione dei pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, iniziative di promozione del volontariato, di cui all'articolo 27 della legge 3 marzo 2000, n. 63, e i corsi di formazione di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>o) cura di procedimenti di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 164;</p> <p>p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1982, n. 270 e successive modificazioni;</p> <p>q) riqualificazione di beni pubblici, muricizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</p>
--	---

Scritture contabili e bilancio degli ETS (art. 13)

(Prospetto di sintesi)

	> Euro 220.000,00	< Euro 220.000,00	Impresa commerciale
Ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate	<ul style="list-style-type: none"> - Stato patrimoniale - Rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) - Relazione di missione 	- Rendiconto per cassa	Codice civile artt. 2423 e ss.
Composizione del Bilancio d'esercizio	Modulistica definita con DM, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.	Modulistica definita con DM, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.	Codice civile artt. 2423 e ss.
Schemi di bilancio			
Deposito pubblicazione	RUNTS entro 30 giugno (meglio sarebbe entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio)	RUNTS	Registro delle imprese

Bilancio sociale (art. 14)

	ETS "grande"	ETS "non piccolo"	ETS "piccolo"
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	> Euro 1.000.000,00	< Euro 1.000.000,00 > Euro 100.000 00	< Euro 100.000,00
Bilancio sociale	Elaborato secondo le Linee guida adottate con DM, sentita la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del terzo settore.	Nessun obbligo	Nessun obbligo
Deposito e pubblicazione dell' Bilancio sociale	Registro unico nazionale del Terzo settore - Sito internet	Nessun obbligo	Nessun obbligo
Pubblicazione commenti	Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati.	Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati.	Nessun adempimento obbligatorio

Tabella 1

Applicazione comma 2 articolo 79 del CTS

Per ogni attività ex articolo 5 andrà verificata la seguente (dis)eguaglianza ex articolo 79, c. 2, CTS

TFST (*) =	Corrispettivi utenti+Contributi PA (a accreditamento/convenzioni)	≤	*
	Costi effettivi (no costi figurativi volontariato e no cessione gratuita di beni)		

Le variabili figuranti nel rapporto vanno tutte assunte secondo "competenza" (civilistica e fiscale).

I costi (sia diretti che indiretti) che vi appaiono sono tutti da assumere (a nostro avviso) in termini civilistici o fiscali?

Ricordiamo che sotto il profilo fiscale:

- Alcuni costi sono indeducibili (esempio: ammortamento appartamenti, indeducibilità 1/3 ammortamento uffici, accantonamenti ecc)
- Alcuni costi sono deducibili solo per "cassa" (es. compenso amministratori non pagati nell'esercizio di competenza).

I "corrispettivi utenti" sono quelli corrisposti a seguito della prestazione di servizi

I "contributi PA" sono contributi corrisposti a seguito della prestazione di servizi in convenzione, accreditamento, ecc.

*Ai sensi del c. 2 bis dell'art 79 le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi. In questo caso, la (dis)eguaglianza diventa $\leq 1,05$

Tabella 2

Se "supera" il Test (1) l'Ente è **NON COMMERCIALE** ai sensi dell'articolo 79, c. 5 CTS in quanto svolge in misura esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 (secondo i criteri di cui ai commi 2 (2 bis) e 3).
Conseguenza: il reddito è totalmente decommercializzato ai fini IRES (come per le ONLUS non società cooperative), fatta salva la tassazione dei redditi di fabbricati, di capitale o diversi (art. 79 c. 1).

Se l'ente non "supera" il Test (1) va implementato il seguente successivo Test (2)
Ne consegue che ai fini IRES rilevano i redditi di fabbricati, di capitale o diversi (art. 79, comma 1), nonché le attività commerciali, in quanto non conformi ai commi 2 (2 bis) e 3 dell'art. 79.

Entrate comm. (attività di interesse generale non conformi c. 2 (2 bis) e 3 + attività diverse ex art. 6(**))

TEST (2) = Entrate non commerciali [attività conformi c. 2, 3, 4(*)] + contributi + liberalità + quote ass. + valore normale dei beni e delle prestazioni ceduti gratuitamente

Note

* Non imponibili ai fini IRES

** Non rilevano i proventi da sponsorizzazioni (pur rimanendo commerciali)

IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE

Art. 18 co. 1 e 2

DETASSAZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1) ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LE COOPERATIVE SOCIALI (L.381/91) E PER I CONSORZI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE (L. 240/81)

GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE CONSEGUITI NELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE NON COSTITUISCONO REDDITI IMPONIBILI QUALORA SIANO DESTINATI:

- AD APPOSITA RISERVA INDIVISIBILE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI SONO STATI CONSEGUITI:
 - PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ STATUTARIA
 - PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO;
- A CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA;

..Segue

2) SONO, INVECE, CONSIDERATI IMPONIBILI GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE CON DESTINAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE DISTRIBUITI SOTTO QUALSIASI FORMA

1. IN SINTESI: NON IMPONIBILITA' DI:

- SOMME DESTINATE AL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA (ART. 15 D.LGS. 112/2017)
- UTILI E AVANZI DI GESTIONE DESTINATI A SPECIFICHE RISERVE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA E ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO*
- 2. NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE LE IMPOSTE SUI REDDITI RIFERIBILI ALLE VARIAZIONI ESEGUITE AI SENSI DELL'ART. 83 DEL DPR 917/86.
LA RATIO DELLA NORMA E' QUELLA DI EVITARE CHE L'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI IRES IN SEGUITO A VARIAZIONI FISCALI POSSA ESSERE A SUA VOLTA TASSATO QUALE COSTO NON AMMESSO IN DEDUZIONE ED OGGETTO DI RIPRESA IN AUMENTO.

***NOTA**

E' CONSENTITO L'UTILIZZO DELLE RISERVE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE CON DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI FINO ALLA RICOSTITUZIONE DELLE MEDESIME.

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

IMPOSTE SUI REDDITI

non hanno natura commerciale (art. 79, c. 2)	le attività di interesse generale a titolo gratuito o con corrispettivi \leq costi effettivi
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 4)	<ul style="list-style-type: none">▪ raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori▪ contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «di cui ai commi 2 e 3»
non hanno natura commerciale (art. 79, c. 6)	l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi in conformità alle finalità istituzionali
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 6)	le somme versate dai soci a titolo di quote o contributi
determinazione forfetaria del reddito d'impresa (art. 80)	per le attività commerciali: <ul style="list-style-type: none">▪ attività di interesse generale «svolte con modalità commerciali»▪ attività diverse ex articolo 6▪ attività di interesse generale «svolte con modalità non commerciali»

Segua...

IMPOSTE SUI REDDITI

ATTENZIONE

l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto costituisce fattispecie imponibile nella categoria come:

- reddito d'impresa, se l'attività è svolta con organizzazione specifica e in via abituale
- reddito diverso, se l'attività è svolta occasionalmente

è fiscalmente rilevante
(art. 79, c. 6)

la decommercializzazione delle prestazioni verso corrispettivo rese dagli enti associativi nei confronti dei soci viene abrogata dall'art. 148 del TUIR con l'eccezione delle associazioni sportive, religiose, sindacali e di categoria

Segue ..

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotecastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative. Atti costitutivi e quelli connessi delle ODV sono esenti dall'imposta di registro.
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	« <i>gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti</i> »

Segue...


IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione IMU e TASI (art. 82, c. 6)	immobili posseduti e utilizzati direttamente e «destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) [attività di religione o culto]»
tributi locali diversi da IMU e TASI (art. 82, c. 7)	possibilità per enti locali di prevedere riduzioni o esenzioni
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

Segue...

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

<p>social bonus (art. 81)</p>	<p>credito di imposta per le liberalità in denaro del:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 65% se effettuate dalle persone fisiche▪ 50% se effettuate da enti o società destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali <p>il credito di imposte spetta entro il limite:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali▪ del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa <p>il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo</p>
<p>liberalità (art. 83)</p>	<p>previste detrazioni e deduzioni</p>

 v. oltre

Segue.

LIBERALITÀ

in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV - solo in denaro)	30.000 euro per periodo di imposta
	<ul style="list-style-type: none">▪ persone fisiche▪ società▪ enti	deduzione con possibilità di riporto (**)	10% del reddito complessivo

(*) per le donazioni in natura occorre attendere un DM che dovrà:

- individuare le tipologie di beni
- stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione

(**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

CONTENUTI STATUTARI RICHIAMATI NEL DECRETO

ART. 1 • FINALITÀ CIVICHE SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ GENERALE;
• ESPlicitAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE TRASPARENTI E COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS.

ART. 5 • CARATTERE SOCIALE DELL'IMPRESA;
• RICHIAMO NORME ART. 2, C. 1, 2 E 3 E COMMI 4 E 5;
• ASSENZA SCOPO DI LUCRO ART.3.

ART. 7 • INDICAZIONE DI CHI NOMINA I COMPONENTI ORGANI SOCIALI;
• REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA (ATTO COSTITUTIVO O ANCHE STATUTO?).

**ART. 8 • CRITERI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE SOCI
(COMPATIBILMENTE FORMA SOCIETARIA PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE);**

- CHI DECIDE IN MERITO DINIEGO AMMISSIONE O IN MERITO
ESCLUSIONE.

**ART. 9 • INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI TENUTA DELLE
SCRITTURE CONTABILI E OBBLIGO BILANCIO SOCIALE.**

**ART. 10 • OBBLIGO CONTROLLO INTERNO (MONOCARTICO O
PLURICARTICO) CON INDICAZIONE DEI COMPITI.**

ART. 11 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI

SOGGETTI INTERESSATI

COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI E ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITÀ TRAMITE:

- MECCANISMI DI CONSULTAZIONE O DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE I QUALI SI ESERCITA UN'INFLUENZA SULLE DECISIONI DELL'IMPRESA SOCIALE; CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SULLE CONDIZIONI DI LAVORO E SULLA QUALITÀ DEI BENI E DEI SERVIZI

TALI FORME DI COINVOLGIMENTO DEVONO RISULTARE DAI REGOLAMENTI AZIENDALI O DAGLI STATUTI DELLE IMPRESE SOCIALI.

IN OGNI CASO, OCCORRE DISCIPLINARE:

- I CASI E LE MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI, ANCHE TRAMITE LORO RAPPRESENTANTI, ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI O DEI SOCI;
- NELLE IMPRESE SOCIALI CHE SUPERINO DUE DEI LIMITI INDICATI DALL'ART. 2435-BIS CO. 1 C.C. RIDOTTO DELLA METÀ, LA NOMINA, DA PARTE DEI LAVORATORI ED EVENTUALMENTE DEGLI UTENTI, DI ALMENO UN COMPONENTE SIA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE CHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO.


**AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE SOCIALI
NON SOCIETARIE**

**AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI
(D.Lgs. 112/2017)**

esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotecastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a: atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni normative
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI (D.Lgs. 112/2017)

esenzione bollo (art. 82, c. 5)	«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti



Art. 5 – Impresa Sociale

COSTITUZIONE

L'IMPRESA SOCIALE (QUALUNQUE SIA LA FORMA GIURIDICA ADOTTATA) È COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO NEL QUALE, OLTRE A QUANTO SPECIFICAMENTE PREVISTO PER CIASCUN TIPO DI ORGANIZZAZIONE, DEVE ESSERE ESPLICITATO IL CARATTERE SOCIALE DELL'IMPRESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE E ALL'ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.

...Segue

DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'ATTO COSTITUTIVO, COSÌ COME GLI ATTI MODIFICATIVI O ALTRI ATTI RELATIVI ALL'IMPRESA, DEVONO ESSERE DEPOSITATI:

- ENTRO 30 GIORNI;
- A CURA DEL NOTAIO O DEGLI AMMINISTRATORI;
- PRESSO IL REGISTRO DELL'IMPRESA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È STABILITA LA SEDE LEGALE, PER L'ISCRIZIONE IN UN'APPOSITA SEZIONE.

N.B.

➤ **L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE HA NATURA COSTITUTIVA AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE.**

➤ **L'ISCRIZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SODDISFA IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE NEL RUNTS**